



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) ☎ Tel. 0427 709057
C.F. 90013200937 ☎ Cod. Mecc. PNIC82800X ☎
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web <http://www.icmaniago.it>



Circolare n. 112

Maniago, 30 novembre 2018

- **Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
di Maniago e Vivaro**
- **Al Sito web scuola**

**OGGETTO: Comunicazione monte ore necessario per la validità dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di I grado a.s. 2018/2019**

Si ricorda che, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente delle classi di istruzione secondaria di I grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 art. 14 comma 7); pertanto il totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell'orario annuale.

Di seguito si riporta il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di I grado con l'indicazione delle ore minime di frequenza necessarie ai fini della validità dell'anno scolastico:

	Monte ore annuo (totale)	$\frac{3}{4}$ ore di presenza minime	$\frac{1}{4}$ ore di assenza massime
Tempo Normale (30 ore settimanali)	990	743	247
Tempo Prolungato (36 ore settimanali)	1186	890	296

In via del tutto eccezionale la scuola può ammettere motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, solamente per "assenze documentate e continuative", a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tali deroghe sono concesse per assenze dovute a:

- documentati gravi motivi di salute che prevedono impegnative e prolungate terapie con cure programmate
- comprovate gravi situazioni di disagio sociale documentato dai Servizi preposti.

Si precisa che le famiglie interessate dovranno preventivamente comunicare l'eventuale necessità della deroga al Dirigente scolastico e al Consiglio di classe, presentando la necessaria documentazione.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Carla Fabbro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93